

Linea Guida

Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati Poste Italiane S.p.A.

La presente Linea Guida è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 29 luglio 2024, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile BancoPosta e previo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale

Redazione	Giancarlo Bianco	AS
Verifica	Guido Maria Nola Giuseppe Lasco	BP DG
Approvazione	Consiglio di Amministrazione	

N. Versione	Data di Approvazione	Paragrafi modificati	Motivazioni dell'aggiornamento
1.0	10/07/2015		Prima emissione
1.1	06/10/2015		Recepimento indicazioni Consob
1.2	11/10/2016		Costituzione Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
2.0	07/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione - Principi di riferimento - Definizioni - Processo di gestione - Disposizioni per le controllate 	Aggiornamento periodico
2.1	26/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Par. 7.5: identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo 	Recepimento indicazioni Banca d'Italia
3.0	24/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti 	Recepimento nuovo Regolamento Consob
4.0	29/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Par. 2: Definizioni - Par. 4.6: Obblighi informativi (paragrafi 4.6.1 e 4.6.3) - Par. 5: Ruoli e responsabilità (paragrafi 5.1, 5.7, 5.8) - Par. 7: Riferimenti - Par. 8: Modelli organizzativi 	Aggiornamento periodico

Sommario

Introduzione5

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento6

 1.1 Obiettivo del documento6

 1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento.....6

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi.....7

3 Principi di riferimento14

4 Processo di gestione delle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico15

 4.1 Individuazione e Gestione del Perimetro Unico15

 4.2 Casi di esclusione15

 4.2.1 Casi di esclusione ai sensi della Disciplina Consob15

 4.2.2 Casi di esclusione ai sensi della Disciplina Banca d'Italia17

 4.3 Operazioni Cumulate18

 4.4 Identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo19

 4.4.1 Operazioni di Minore Rilevanza19

 4.4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza20

 4.4.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea21

 4.5 Delibere Quadro22

 4.6 Obblighi informativi22

 4.6.1 Flussi informativi interni.....22

 4.6.2 Obblighi Informativi previsti dalla Disciplina Consob23

 4.6.3 Segnalazioni di Vigilanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.....25

 4.7 Controlli di secondo e terzo livello sul processo26

 4.7.1 Monitoraggio della propensione al rischio26

 4.8 Disposizioni per le controllate26

5 Ruoli e responsabilità27

 5.1 Assemblea27

 5.2 Consiglio di Amministrazione27

 5.3 Amministratore Delegato28

 5.4 Collegio Sindacale28

 5.5 Comitato28

 5.6 Responsabile BancoPosta29

 5.7 Risk Management BancoPosta29

 5.8 Compliance BancoPosta.....30

 5.9 Revisione Interna BancoPosta.....30

MO_GOV_MODOC_01 ver. 2.2 del 28/04/2022

	AS
5.10 Funzione di coordinamento centrale.....	30
5.11 Funzione Proponente.....	31
6 Responsabilità di aggiornamento.....	32
7 Riferimenti.....	33
8 Modelli organizzativi/ sistemi di gestione e/o normative di riferimento.....	35
9 Allegati.....	35

Introduzione

Il presente documento Linea Guida “Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” (di seguito “**Linea Guida**”) è stato predisposto da Poste Italiane S.p.A. (“**Poste Italiane**” o la “**Società**”) con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nella conclusione di operazioni con talune categorie di soggetti, come individuati dalla stessa Linea Guida, anche a presidio del rischio di potenziali conflitti di interesse e della sana e prudente gestione di BancoPosta.

Il presupposto regolamentare che ha determinato la necessità di predisposizione e pubblicazione delle Linea Guida è duplice:

- Regolamento Consob 17221/2010 e s.m.i., “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, a cui Poste Italiane si adegua come società quotata (“**Regolamento Consob**”) e relative comunicazioni interpretative (congiuntamente, la “**Disciplina Consob**”);
- Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e s.m.i., “Disposizioni di vigilanza per le banche” (la “**Circolare 285**” o la “**Disciplina Banca d’Italia**”), con particolare riferimento alla Parte Terza, Capitolo 11, “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati”, applicabile a Poste Italiane, ad esclusione della sezione II “Limiti alle attività di rischio”, con riferimento alle operazioni poste in essere da BancoPosta¹ con Soggetti Collegati a Poste (come di seguito definiti), ai sensi della Parte quarta, Capitolo 1 “Bancoposta” della medesima Circolare.

La Disciplina Consob e la Disciplina Banca d’Italia (congiuntamente la “**Normativa di Riferimento**”) contengono disposizioni in materia di procedure deliberative, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno con l’obiettivo di prevenire e gestire i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

In tale ambito, viene riconosciuta l’autonomia dei soggetti destinatari delle normative nell’individuazione delle soluzioni in concreto applicabili ed è richiesta l’adozione, secondo modalità espressamente statuite, di procedure che assicurino la correttezza e la trasparenza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

La Disciplina Banca d’Italia inoltre prevede che i soggetti destinatari della normativa debbano:

- individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possano determinarsi conflitti d’interesse;
- stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituire e disciplinare processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati, nonché verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne.

¹ Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti equiparano infatti Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie svolte tramite BancoPosta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico Bancario e del TUF che regolano l’esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

1.1 Obiettivo del documento

La normativa in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni relative all'effettuazione di operazioni con i medesimi soggetti.

L'obiettivo, pertanto, è quello di prevenire eventuali distorsioni nell'allocazione di beni, risorse, servizi e obbligazioni, generate da particolari rapporti di correlazione e/o di collegamento e/o da situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e monitorare l'esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

A tal fine, il presente documento stabilisce i principi e le regole cui Poste Italiane deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico (come di seguito definito) e presidiare il rischio derivante da possibili situazioni di conflitto di interessi.

La Linea Guida prevede in particolare:

- la definizione di ruoli e responsabilità;
- la definizione dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico e relativo censimento;
- il processo per l'individuazione delle operazioni con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico e i casi di esclusione;
- la classificazione delle operazioni per tipologia principale e sulla base delle soglie di rilevanza e il relativo *iter* istruttorio e deliberativo;
- i flussi informativi interni e gli obblighi informativi al mercato, alla Consob e alla Banca d'Italia.

1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

L'ambito di applicazione della Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" si differenzia a seconda della normativa applicata, ovverosia quanto previsto dal Regolamento Consob si applica a Poste Italiane (nell'esercizio di tutte le attività della Società e del Gruppo, comprese quelle di BancoPosta), mentre la Disciplina Banca d'Italia si applica a Poste Italiane, con esclusivo riferimento alle attività di BancoPosta. L'ambito di applicazione della Disciplina Banca d'Italia riguarda in particolare l'operatività di BancoPosta con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico.

Stanti le previsioni del Regolamento Consob rientrano inoltre nell'ambito di applicazione della presente Linea Guida le operazioni con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico di Poste Italiane effettuate da società controllate, fermo restando che le disposizioni della medesima Linea Guida in materia di correttezza sostanziale e procedurale si applicano solo alle Operazioni per il tramite di società controllate (come di seguito definite).

I contenuti della Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" sono inderogabili e si applicano a Poste Italiane e, previo processo di recepimento e per le sole previsioni Consob, alle società da essa direttamente o indirettamente controllate. Le società controllate soggette a discipline speciali, in particolare quelle del settore bancario/finanziario, mobiliare e assicurativo, ricevono la presente Linea Guida e la adottano, adeguandola - ove necessario - alle peculiarità della propria impresa. Queste ultime si attengono agli obblighi previsti al par. 4.8 della presente Linea Guida.

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Acronimi

Acronimo/abbreviazione	Descrizione
BP	BancoPosta
AS	Affari Societari
DG	Direttore Generale

Definizioni ²

Termine	Definizione
Amministratori Coinvolti	Gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori non correlati	Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate o dai Soggetti Collegati della controparte.
BancoPosta	Patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta, costituito da Poste Italiane ai sensi dell'art. 2, commi 17- <i>octies</i> e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
Capogruppo o Poste Italiane o Poste o Società	Poste Italiane S.p.A.
Circolare 285 o Disciplina Banca d'Italia	La Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche".
Codice di Corporate Governance	Il Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> , di volta in volta vigente.
Comitato	<p>Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati costituito internamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste Italiane, composto da almeno tre amministratori. Tutti i componenti del Comitato devono essere indipendenti. L'indipendenza viene valutata conformemente all'art. 148 del TUF e all'art. 2, <i>Raccomandazione 7</i>, del Codice di Corporate Governance e al DM 169/2020.</p> <p>Inoltre, il Comitato svolge le proprie funzioni con una composizione che assicuri la presenza³ di tre amministratori indipendenti e non correlati all'operazione, nel caso di operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero la presenza di almeno due amministratori indipendenti e non correlati all'operazione, nel caso di operazioni di Minore Rilevanza. Nel caso in cui ciò non sia possibile – e cioè nel caso in cui non vi siano in Comitato, anche per assenza di un componente, dimissioni, ecc.: (i) tre amministratori indipendenti e non correlati, per le Operazioni di Maggiore</p>

² Laddove ritenuto utile, vengono riportate per lo stesso oggetto le diverse definizioni riportate dal Regolamento Consob e dalla Disciplina Banca d'Italia.

³ Al fine di valutare l'eventuale presenza, all'interno del Comitato, di amministratori correlati rispetto a una specifica operazione, i componenti del Comitato sono tenuti a segnalare tempestivamente al Presidente del Comitato medesimo (ovvero agli altri componenti, nel caso in cui si tratti del Presidente) e alla Segreteria del Comitato l'eventuale sussistenza di situazioni anche solo potenzialmente rilevanti, fermi in ogni caso restando gli obblighi di comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

	<p>Rilevanza ovvero (ii) almeno due amministratori indipendenti e non correlati, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza - il Comitato per la valutazione della specifica operazione è integrato con amministratori indipendenti e non correlati, individuati in base al criterio dell'anzianità di età. Ove, all'interno del Consiglio di Amministrazione, non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti nell'ordine: (i) ove vi siano due amministratori indipendenti e non correlati, da questi ultimi, che agiscono congiuntamente e con decisione unanime; (ii) singolarmente dall'unico amministratore indipendente e non correlato all'operazione. Nel caso in cui non residui all'interno del Consiglio nemmeno un amministratore indipendente e non correlato, il Consiglio di Amministrazione, per la valutazione dell'operazione, può individuare un esperto indipendente, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob, o ricorrere al Collegio Sindacale.</p>
<p>Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard</p>	<p>Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.</p> <p>Fermo quanto precede, e ferme le valutazioni caso per caso, si considerano di norma "di mercato o standard" le condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.; - conformi a quelle applicate sul mercato, come risultanti da adeguate analisi di <i>benchmark</i> svolte, se del caso, anche con il supporto di esperti indipendenti; - desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge; - definite ad esito di procedure competitive (sia ad evidenza pubblica sia private), adeguatamente documentate e disciplinate da procedure aziendali attraverso cui sia garantita l'applicazione delle migliori prassi di mercato.
<p>DB Perimetro Unico</p>	<p>L'elenco dei soggetti inclusi nel Perimetro Unico, sviluppato e gestito secondo quanto previsto dalle procedure operative interne attuative della presente Linea Guida, che si articola in due sezioni: (i) una per le persone fisiche e (ii) una per le persone giuridiche.</p>
<p>Dirigenti con responsabilità strategiche (Consob)</p>	<p>I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, come tempo per tempo definiti dai Principi Contabili Internazionali (<i>cf.</i> Allegato 1).</p>
<p>DM 169</p>	<p>Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB.</p>
<p>Esponenti aziendali (Banca d'Italia)</p>	<p>Gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione, contenuta nella Circolare 285 (<i>cf.</i> Allegato 1), comprende gli</p>

	amministratori e sindaci. La definizione include il Responsabile BancoPosta, figura assimilabile al direttore generale in ambito bancario.
Funzione di coordinamento centrale	La funzione di Poste Italiane chiamata ad assolvere ai compiti di coordinamento e supervisione di cui al par. 5.10, come individuata dalle procedure operative interne attuative della presente Linea Guida.
Funzione Proponente	Funzioni di Poste Italiane S.p.A. che propongono l'operazione con soggetti inclusi nel Perimetro Unico, o funzioni delle controllate per il tramite delle quali sono effettuate Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico.
Gruppo Poste	Ai fini della presente Linea Guida, il Gruppo costituito da Poste Italiane e dall'insieme delle società controllate di Poste.
Operazioni con Parti Correlate (Consob)	Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, secondo quanto tempo per tempo previsto dai Principi Contabili Internazionali (cfr. Allegato 1).
Operazioni con Soggetti Collegati (Banca d'Italia)	Transazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, secondo quanto indicato nella Circolare 285 (cfr. Allegato 1).
Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico	L'insieme delle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico. L'Allegato 2 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico.
Operazioni di Maggiore Rilevanza (Banca d'Italia)	Operazioni effettuate da o per conto di BancoPosta con soggetti inclusi nel Perimetro Unico in cui almeno uno dei seguenti indici – come indicati nella Circolare 285 (e riportati nell'Allegato 1) – è superiore alla soglia del 5%: <ul style="list-style-type: none"> - Indice di rilevanza del controvalore: il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il valore dei Fondi Propri di BancoPosta tratto dal più recente documento "Terzo Pilastro di Basilea 3 – Informativa al Pubblico" pubblicato - Indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale dell'attivo BancoPosta. Tale indice è previsto per le attività di acquisizione, fusione e scissione. Per l'applicazione degli indici di cui sopra si veda l'Allegato 1.
Operazioni di Maggiore Rilevanza (Consob)	<ul style="list-style-type: none"> - Le operazioni, effettuate da Poste o da sue controllate, con soggetti inclusi nel Perimetro Unico in cui almeno uno degli indici è superiore alla soglia del 5%; - Indice di rilevanza del controvalore: il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società o, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte);

	<ul style="list-style-type: none"> - Indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società; - Indice di rilevanza delle passività: il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. <p>Per l'indicazione più puntuale delle soglie di cui sopra e per la relativa applicazione si veda l'Allegato 1.</p>
Operazioni di Minore Rilevanza	Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico di importo superiore all'importo esiguo, ma inferiore alla soglia di Maggiore Rilevanza.
Operazioni di Importo Esiguo (Consob e Banca d'Italia)	<p>Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico il cui controvalore non ecceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo di 1.000.000 di Euro, se concluse da Poste Italiane e le sue controllate con persone giuridiche, ad eccezione delle operazioni concluse da, o per conto di, BancoPosta; - il minore importo tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio a fini di Vigilanza di BancoPosta, se concluse con persone giuridiche da, o per conto di, BancoPosta; - l'importo di 300.000 Euro, se concluse con persone fisiche e con i soggetti che siano inclusi nel Perimetro Unico in virtù di rapporti di correlazione sussistenti con gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il Responsabile BancoPosta e il Personale più Rilevante. <p>A prescindere dall'importo non si considerano Operazioni di Importo Esiguo: (i) le operazioni di vendita degli immobili se effettuate a condizioni non di mercato, tenendo tuttavia conto delle transazioni regolate da specifiche norme; (ii) gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Restano in ogni caso ferme le altre esenzioni previste dalla presente Linea Guida, ove applicabili.</p>
Operazioni Ordinarie Bankit	<p>Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico, di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività di BancoPosta e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire tali operazioni, si tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.</p> <p>Non sono mai ordinarie ai fini della Disciplina Banca d'Italia le Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate da, o per conto di, BancoPosta.</p> <p>Non sono mai ordinarie le operazioni che abbiano ad oggetto o comunque contengano accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.</p>
Operazioni Ordinarie Consob	<p>Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.</p> <p>Ai fini della relativa identificazione, la Società tiene conto delle indicazioni e dei criteri interpretativi contenuti nella Comunicazione Consob n. DEM/100788683 del 24 settembre 2010 e/o in altre successive Comunicazioni od orientamenti interpretativi adottati in materia dalla Consob.</p> <p>Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come attività di "investimento" o "finanziarie".</p>

	<p>Per “attività finanziaria connessa all’attività operativa” si intende ogni operazione qualificabile come finanziaria, nella misura in cui questa sia accessoria allo svolgimento dell’attività operativa.</p> <p>In aggiunta a quanto precede, per valutare se un’operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, si prendono in considerazione diversi parametri, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’oggetto dell’operazione, che deve essere riconducibile all’attività ordinaria; - la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società, potendosi considerare ordinarie solo le operazioni che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo; - la dimensione dell’operazione, potendosi considerare ordinarie solo le operazioni che non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società; - i termini e le condizioni contrattuali, potendosi considerare ordinarie solo le operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard o prevalenti di mercato, anche per categorie di clienti; - il corrispettivo dell’operazione, non rientrando di norma nell’ordinario esercizio delle attività operative le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario; - la natura della controparte, non considerandosi di norma ordinarie le operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta. <p>Non sono mai ordinarie le operazioni che abbiano ad oggetto o comunque contengano accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.</p>
<p>Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard</p>	<p>Operazioni Ordinarie Consob concluse con soggetti inclusi nel Perimetro Unico a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto dalla Disciplina Consob.</p>
<p>Operazioni per il tramite</p>	<p>Le operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico concluse da Poste italiane “per il tramite” di società controllate, italiane o estere preventivamente esaminate o approvate dalla medesima Poste Italiane.</p> <p>A tali fini, in linea con quanto precisato nella Comunicazione Consob, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’esame o l’approvazione delle operazioni non debba necessariamente essere condotto in virtù di regolamenti interni né debba necessariamente avvenire con deliberazione espressa; - per “esame” si debba intendere non già la mera ricezione di informazioni sull’operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell’operazione che conduca a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’operazione da parte della società controllata.
<p>Organo deliberante</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione o qualunque Organo o persona fisica cui sia stato conferito potere di impegnare la Società nei confronti di terzi.</p>
<p>Partecipante</p>	<p>Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.</p>

Parti Correlate	Insieme dei soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali (<i>cf.</i> Allegato 1).
Parti Correlate Bankit	Insieme dei soggetti individuati come tali ai sensi della Circolare 285 (<i>cf.</i> Allegato 1).
Patrimonio	Per le finalità della presente Linea Guida, per Patrimonio si intende: <ul style="list-style-type: none"> a) il Patrimonio di Vigilanza di BancoPosta, relativamente all'applicazione della Disciplina Banca d'Italia; b) il Patrimonio netto consolidato di Poste Italiane, relativamente all'applicazione del Regolamento Consob.
Perimetro Unico	L'insieme costituito dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati di Poste Italiane. In tal modo l'insieme è costituito considerando, per ciascuna tipologia di soggetto, la regola più stringente tra quella di Consob e quella di Banca d'Italia. Sono inoltre inclusi nel Perimetro Unico i soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento delle transazioni più rilevanti, identificati da Poste Italiane nel Personale più Rilevante.
Personale più Rilevante (<i>Material Risk Takers</i>)	Il "personale più rilevante" individuato da Poste Italiane nelle politiche di remunerazione ed incentivazione di BancoPosta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'art. 94, par. 2, della Direttiva 2013/36/EU e dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6, della Circolare 285, e s.m.i..
Principi Contabili Internazionali	I principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Regolamento Consob	Il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modifiche e integrazioni.
Società di Prodotto	Indica congiuntamente Poste Vita S.p.A. (e le sue controllate), BancoPosta Fondi S.p.A. S.G.R. e PostePay S.p.A., Società interamente controllate da Poste Italiane, i cui prodotti sono collocati da BancoPosta.
Soggetti Collegati	L'insieme rappresentato dalle Parti Correlate Bankit e dai relativi Soggetti Connessi, come definiti dalla Circolare 285 (<i>cf.</i> Allegato 1).
Soggetti Connessi	L'insieme dei soggetti connessi come definiti dalla Circolare 285 (<i>cf.</i> Allegato 1).
Stretti familiari (Banca d'Italia)	Gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado ⁴ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata Bankit, nonché i figli di quest'ultimo, come definiti dalla Circolare 285 (<i>cf.</i> Allegato 1). Sono inoltre considerati Stretti familiari e inclusi nel Perimetro Unico gli affini fino al secondo grado delle Parti Correlate Bankit e del Personale più Rilevante nonché le società controllate dai medesimi.
Stretti familiari (Consob)	Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, secondo la definizione contenuta nei Principi Contabili Internazionali (<i>cf.</i> Allegato 1). Tra questi, vi rientrano:

⁴ Secondo quanto definito dagli artt. da 74 a 76 del codice civile.

	<ul style="list-style-type: none"> a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.
TUB	Il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

MO_GOV_MODDOC_01 ver. 2.2 del 28/04/2022

3 Principi di riferimento

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e negli altri strumenti normativi aziendali⁵.

Il presente documento si ispira ai principi generali riportati nella Linea Guida “Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR)”, cui si rimanda per il relativo dettaglio.

MO_GOV_MODDOC_01 ver. 2.2 del 28/04/2022

⁵ L'inosservanza dei principi contenuti nel presente documento normativo potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

4 Processo di gestione delle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico

La presente Linea Guida risponde ai requisiti previsti dalla Normativa di Riferimento ed ha la finalità di definire la *governance* e il processo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente da Poste Italiane, anche nell'esercizio dell'attività di BancoPosta, o per il tramite di Società del Gruppo Poste.

Il processo prevede l'identificazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del Perimetro Unico e delle operazioni effettuate con i soggetti rientranti in tale Perimetro. Sulla base delle tipologie di operazioni e del loro valore economico sono definite le modalità istruttorie e deliberative, nonché i flussi informativi tra le funzioni/organi aziendali e verso Consob e Banca d'Italia.

4.1 Individuazione e Gestione del Perimetro Unico

Il Perimetro Unico è applicabile sia ai fini Consob che Banca d'Italia ed è individuato sulla base delle definizioni riportate nel precedente paragrafo 2 e nell'Allegato 1.

La Funzione di coordinamento centrale provvede al censimento dei soggetti da includere nel Perimetro Unico e al suo aggiornamento periodico avvalendosi della collaborazione delle funzioni di Poste Italiane e di BancoPosta interessate, a seconda della diversa tipologia di soggetto.

Le persone fisiche rientranti nel Perimetro Unico cooperano al fine di consentire il corretto e completo censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi.

I soggetti compresi nel Perimetro Unico sono censiti e registrati all'interno del DB Perimetro Unico, secondo quanto previsto dalle procedure operative attuative della presente Linea Guida.

L'aggiornamento del Perimetro Unico è effettuato con la periodicità prevista dalle procedure operative e comunque ogni qual volta si rilevi una variazione, direttamente o sulla base di comunicazioni effettuate dalle stesse parti interessate.

Nel caso in cui uno dei soggetti censiti appartenga ad un gruppo economico, i soggetti che presentano con questo legami di connessione giuridica od economica sono inclusi nel perimetro.

4.2 Casi di esclusione

4.2.1 Casi di esclusione ai sensi della Disciplina Consob

Ai sensi della Disciplina Consob, le previsioni di cui alla presente Linea Guida non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - o gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - o le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

- o le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando che l'ammontare complessivo annuo delle Operazioni di Importo Esiguo, anche per quanto concerne le Operazioni per il tramite di società controllate, è comunque tracciato nei sistemi aziendali, secondo quanto disposto dalle procedure operative, anche al fine di predisporre un'adeguata informativa per gli Organi aziendali.

Inoltre, fermi gli obblighi informativi previsti dal par. 4.6 della presente Linea Guida, compresi quelli in materia di Informativa Finanziaria che recepiscono quanto disposto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob (par. 4.6.2), le disposizioni della presente Linea Guida (diverse da quelle testé richiamate) non si applicano neppure:

- e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- f) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) e b), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e del Personale più Rilevante, a condizione che:
- sia stata adottata per Poste e BancoPosta una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (i.e. il Comitato Remunerazione);
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- g) alle Operazioni Ordinarie Consob concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermi altresì gli obblighi informativi previsti dai successivi par. 4.6.1 e par. 4.6.2 della presente Linea Guida (in conformità con quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 13, comma 3, del Regolamento Consob). Dalla documentazione relativa alla delibera o dalla decisione di approvazione di tali operazioni devono risultare gli elementi, le valutazioni e le motivazioni che comprovano il carattere ordinario dell'operazione e la sussistenza di condizioni analoghe a quelle di mercato o standard;
- h) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse del Gruppo, fermi altresì gli obblighi informativi previsti dai successivi par. 4.6.1 e par. 4.6.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- i) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e con collegate⁶, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altri soggetti inclusi nel Perimetro Unico, fermi comunque gli obblighi informativi previsti dal successivo par. 4.6.1 e gli obblighi in materia di Informativa Finanziaria (par.4.6.2).

Nello specifico, si considerano interessi significativi di altri soggetti inclusi nel Perimetro Unico:

- (i) la partecipazione al capitale della società controllata o collegata (controparte dell'operazione), che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;
- (ii) la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili a uno o più Amministratori o ad altri Dirigenti con responsabilità strategiche o ad altre persone fisiche incluse nel Perimetro Unico (comuni a Poste Italiane e alla società controllata o collegata) che dipendono in misura rilevante (superiore al 30% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva del soggetto interessato.

⁶ Per le definizioni di controllo, controllo congiunto, joint venture, società collegata e influenza notevole si rinvia all'Allegato 1 sezione "Definizioni rilevanti ai fini della Disciplina Consob".

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- (i) quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controllata o collegata (controparte dell'operazione) da parte di altra società controllata, direttamente o indirettamente, da Poste Italiane;
- (ii) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche (o altri dipendenti inclusi nel Perimetro Unico) tra Poste Italiane e la società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta.

In aggiunta a quanto precede, fermi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per l'Informativa Finanziaria ai sensi del successivo par. 4.6.2 (in conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Consob), e ferma la riserva di competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione, sono altresì escluse dall'applicazione della presente Linea Guida, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, le operazioni urgenti che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che:

- a) qualora l'operazione sia di Minore Rilevanza essa sia sempre approvata dall'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) l'operazione, ferma la sua efficacia, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'Assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob (vedi par. 4.6.2);
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Per le operazioni urgenti soggette anche o esclusivamente alla Disciplina Banca d'Italia resta fermo quanto previsto dal successivo par. 4.2.2.

In caso di urgenza connessa a situazioni di crisi aziendale si rinvia al par. 4.4.3.

4.2.2 Casi di esclusione ai sensi della Disciplina Banca d'Italia

Ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati e dunque non sono soggette all'applicazione delle previsioni di cui alla presente Linea Guida:

- (i) i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (ii) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

In aggiunta a quanto precede, le previsioni di cui alla presente Linea Guida non si applicano altresì:

- (iii) ai compensi corrisposti al Personale più Rilevante, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (iv) alle Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando che l'ammontare complessivo annuo delle Operazioni di Importo Esiguo è comunque tracciato nei sistemi aziendali, secondo quanto disposto dalle procedure operative, anche al fine di predisporre un'adeguata informativa per gli Organi aziendali;

- (v) alle Operazioni Ordinarie Bankit, fermi restando i flussi informativi di cui al par. 4.6.1 ed al par. 4.6.2 ove applicabili, e gli obblighi di monitoraggio di cui alla presente Linea Guida. Ai fini della Disciplina Banca d'Italia, le Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate da, o per conto di, BancoPosta non sono mai considerate ordinarie. Dalla documentazione relativa alla delibera o dalla decisione di approvazione di tali operazioni devono risultare gli elementi, le valutazioni e le motivazioni che comprovano il carattere ordinario dell'operazione;
- (vi) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società sottoposte a influenza notevole⁷, fermi restando i flussi informativi e gli obblighi di monitoraggio di cui alla presente Linea Guida, e a condizione che non vi siano interessi significativi di altri soggetti inclusi nel Perimetro Unico, come definiti nel par. 4.2.1. lett i).
- Ferma restando l'eventuale esclusione ai sensi della Disciplina Consob, gli accordi ed i contratti conclusi da BancoPosta con le Società di Prodotto del Gruppo non si considerano esenti ai fini della Disciplina Banca d'Italia. Sono considerate esenti le modifiche di accordi pluriennali con le Società di Prodotto del Gruppo, intervenute dopo l'approvazione, che, in termini di impatto economico, non superino l'1% del valore originario del contratto e che non riguardino gli elementi essenziali del contratto stesso. Di tali modifiche deve essere fornita informativa, almeno annualmente, al Comitato;
- (vii) in caso di urgenza, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società. La sussistenza del carattere di urgenza deve in ogni caso essere specificatamente comprovata dall'Organo deliberante sulla base di circostanze oggettive. In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

4.3 Operazioni Cumulate

In caso di più Operazioni di Minore Rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto incluso nel Perimetro Unico, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di Maggiore Rilevanza e dell'applicazione del relativo *iter* istruttorio e deliberativo.

Tali operazioni, infatti, anche se singolarmente non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, cumulativamente considerate potrebbero superare le soglie previste e quindi essere soggette ai medesimi obblighi delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non sono comunque comprese tra le operazioni cosiddette cumulate tutte quelle riconducibili a casi di esclusione.

In sintesi, le operazioni cumulate devono presentare i seguenti criteri di aggregazione:

- *importo*: superiore all'importo esiguo e inferiore alla soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- *tempistica*: operazioni effettuate nel corso di uno stesso esercizio;
- *soggetto*: operazioni effettuate con uno stesso soggetto incluso nel Perimetro Unico;
- *oggetto*: non rilevano le operazioni comprese tra i casi di esclusione;
- *omogeneità o disegno unitario*: nel primo caso si tratta di operazioni accomunate dalla natura e dalle caratteristiche, nel secondo dalla finalità per le quali le operazioni sono effettuate.

⁷ Per le definizioni di controllo e influenza notevole si rinvia all'Allegato 1 sezione "Definizioni rilevanti ai fini della Disciplina Banca d'Italia".

4.4 Identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo

La Funzione Proponente, prima del compimento di un'operazione, al fine di definire l'iter istruttorio e deliberativo da seguire, è tenuta a verificare:

- se la controparte è inclusa nel Perimetro Unico, attraverso l'interrogazione del DB Perimetro Unico;
- se l'operazione, ai fini Consob e/o Banca d'Italia, è classificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Importo Esiguo. Ai fini della determinazione del valore dell'operazione si deve tenere conto di quanto regolamentato al par. 4.3,
- se l'operazione rientra nei casi di esclusione.

Le operazioni non rientranti nei casi di esclusione, aventi un valore economico la cui quantificazione non sia preventivamente determinabile o stimabile, seguono in via prudenziale l'iter di Maggiore Rilevanza, salvo che non sussistano ragioni, esaminate e condivise dal Comitato, per ritenere che tale qualificazione risulti manifestamente ingiustificata in considerazione di specifiche circostanze. In ogni caso, qualora in un momento successivo dell'iter istruttorio il valore massimo dell'Operazione risulti determinabile e inferiore alle soglie di Maggiore Rilevanza, l'operazione può essere riqualficata come Operazione di Minore Rilevanza.

Con riferimento alle operazioni compiute da, o per conto di, BancoPosta: (i) il parere del Comitato è preventivo rispetto alla delibera del Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui il parere, pur non avendo ad oggetto un'Operazione di Maggiore Rilevanza, sia riferito ad operazioni che sono approvate dal Consiglio medesimo; (ii) alle operazioni aventi rilevanza strategica (ad es. operazioni societarie) si applica, in ogni caso, l'iter deliberativo previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

Il processo previsto per l'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza si articola nelle seguenti attività:

- la Funzione Proponente, prima della conclusione dell'operazione, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, fornisce con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (es. controparte, tipologia di operazione, condizioni applicate economiche e non, convenienza economica, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) al fine di assicurare al Comitato approfondita conoscenza dell'operazione stessa. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁸;
- il Comitato può chiedere alla Funzione Proponente, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, informazioni, chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta;
- preventivamente rispetto alla decisione sull'operazione da parte dell'Organo deliberante, il Comitato esprime un parere preventivo e motivato, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla non sussistenza di condizioni anomale. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- nel caso in cui il Comitato abbia espresso parere positivo sull'operazione, la stessa può essere approvata dall'Organo deliberante;
- nel caso in cui il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato, la decisione in ordine all'approvazione dell'operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione dal voto degli eventuali Amministratori Coinvolti), il quale, se delibera positivamente sull'operazione, fornisce motivazione delle ragioni per le quali la delibera positiva è stata comunque assunta.

⁸ Possono essere fissati limiti all'ammontare complessivo di tali spese previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Nessun limite di spesa può invece essere fissato ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

A) Processo previsto per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il processo si articola nelle seguenti attività:

- il Comitato è coinvolto tempestivamente dalla Funzione Proponente, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla Funzione Proponente e ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria;
- la Funzione Proponente, prima della conclusione dell'operazione, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, fornisce con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (es. controparte, tipologia di operazione, condizioni applicate, economiche e non, convenienza economica, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e altre informazioni da rendere nell'ambito del documento informativo da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob) al fine di assicurare al Comitato approfondita conoscenza dell'operazione stessa. Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- il Comitato può chiedere alla Funzione Proponente, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, informazioni, chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta;
- la competenza ad approvare l'operazione è sempre rimessa al Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di materie di competenza dell'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione, ferma l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti, delibera sull'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla non sussistenza di condizioni anomale. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia (che non raggiungono la soglia di Maggiore Rilevanza a fini Consob) in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato:
 - è richiesto un parere sull'operazione anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa. Il Collegio Sindacale, come il Comitato, esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse di BancoPosta al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla non sussistenza di condizioni anomale;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta;
- per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della Disciplina Consob in relazione alle quali il Comitato abbia formulato parere negativo o condizionato:
 - in caso di parere negativo da parte del Comitato, l'operazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti, solo ove la stessa sia autorizzata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. (cfr. successivo par. 4.4.3), nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
 - in caso di parere condizionato da parte del Comitato, l'operazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti, a condizione che siano recepite tutte le indicazioni, da intendersi vincolanti, formulate nel predetto parere.

B) Processo previsto per la verifica della condizione di esclusione nel caso di Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Il processo si articola nelle seguenti attività:

- qualora la Funzione Proponente ritenga applicabile la causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard coinvolge tempestivamente il Comitato, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, e fornisce completa e adeguata informativa sull'operazione e sulle condizioni economiche applicate, comprendente gli elementi, le valutazioni e le motivazioni che comprovano il carattere ordinario dell'operazione e la sussistenza di condizioni analoghe a quelle di mercato o standard;
- il Comitato verifica preventivamente, in ogni caso prima della conclusione dell'operazione, la corretta applicazione della causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- gli esiti della verifica effettuata dal Comitato sono riportati nel verbale della riunione.

4.4.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti (par. 4.4.1 e par. 4.4.2) si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea, a meno che non rientrino in uno dei casi di esclusione previsti dalla presente Linea Guida.

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob, la cui proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del Comitato, è previsto, fermo quanto disciplinato dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie, che sia vietata l'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. In ogni caso l'operazione di Maggiore Rilevanza è vietata se i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentano una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

In caso di urgenza connessa a situazioni di crisi aziendale, se previsto dallo Statuto e fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Consob (cfr. par. 4.6.2) ove applicabile, le operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico sono concluse in deroga all'*iter* autorizzativo precedentemente previsto (che stabilisce il coinvolgimento del Comitato) purché l'Assemblea deliberi in conformità alle disposizioni dell'art. 13, comma 6, lettere c) e d) del Regolamento Consob, che rispettivamente prevedono che:

- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui al punto precedente siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale di cui sopra sono negative, l'operazione deliberata può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso contrario, si applicano gli obblighi informativi di cui all'art. 13, comma 6, lettera e), del medesimo Regolamento Consob.

4.5 Delibere Quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

È in particolare previsto che le delibere quadro:

- in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate, siano adottate sulla base degli iter deliberativi previsti per le operazioni di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza;
- abbiano efficacia massima di un anno;
- indichino tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni, tra cui l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento;
- sia data completa informativa trimestrale sull'attuazione delle delibere quadro al Consiglio di Amministrazione.

4.6 Obblighi informativi

4.6.1 Flussi informativi interni

Gli Organi deliberanti, anche per il tramite della Funzione di coordinamento centrale, riportano:

- ad evento:
 - all'Assemblea l'informativa sulle operazioni soggette alla sola Disciplina Banca d'Italia che siano state considerate escluse ai sensi del precedente par. 4.2.2, punto (vii)⁹ per le quali gli Organi diversi da quello deliberante abbiano ritenuto non sussistente il carattere d'urgenza. In tal caso l'informativa è fornita dagli stessi Organi che hanno rilevato l'insussistenza dell'urgenza;
- entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dalla data di conclusione del contratto o del preliminare del contratto¹⁰:
 - al Comitato l'informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob in relazione alle quali sia stata applicata la causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, indicando le relative motivazioni per l'esclusione;
- con cadenza trimestrale:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Responsabile BancoPosta per la relativa operatività, previa presentazione al Comitato, le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza concluse, comprese quelle che siano state considerate escluse in quanto Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e/o Operazioni Ordinarie Bankit, e quelle la cui rilevanza deriva dal cumulo di Operazioni di Minore Rilevanza, nonché le operazioni effettuate in attuazione di eventuali delibere quadro adottate e le operazioni con carattere di urgenza;
- con cadenza annuale:
 - all'Assemblea le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia (che non superino la soglia di rilevanza ai sensi della Disciplina Consob) compiute nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale;

⁹ Le operazioni escluse dagli obblighi Consob per il carattere d'urgenza sono, invece, oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.

¹⁰ Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il termine è di sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

- al Comitato (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali abbia trovato applicazione una qualsiasi causa di esclusione; (ii) tutte le operazioni compiute con o tra controllate o con società collegate o sulle quali Poste eserciti influenza notevole in assenza di interessi significativi di altri soggetti rientranti nel Perimetro Unico; (iii) le Operazioni di Importo Esiguo¹¹.

L'informativa trimestrale viene trasmessa anche al responsabile della funzione Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo e, con riferimento alle operazioni relative a BancoPosta, al responsabile della funzione BancoPosta e alle funzioni *Compliance*, Amministrazione Pianificazione e Controllo e *Risk Management* di BancoPosta.

La Funzione *Risk Management* di BancoPosta riporta, nell'ambito del *Tableau de Bord* trimestrale esaminato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente inviato alla Banca d'Italia, l'esito dell'attività di monitoraggio effettuata sulle attività di rischio e sulle esposizioni in essere con Parti Correlate e Soggetti Collegati (si veda par. 4.7.1).

4.6.2 Obblighi Informativi previsti dalla Disciplina Consob

Gli obblighi informativi e di trasparenza richiesti dal Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (ed i connessi aggiornamenti in caso di cambiamenti degli elementi informativi comunicati) sono differenti in considerazione di specifiche circostanze.

❖ Operazioni di Maggiore Rilevanza

A seguito dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte di Poste Italiane o di una società del Gruppo Poste, comprese eventuali Delibere Quadro di Maggiore Rilevanza, Poste Italiane predispone un Documento Informativo in conformità alle previsioni del Regolamento Consob.

Tale documento, unitamente al parere del Comitato e agli eventuali pareri resi dagli esperti indipendenti chiamati ad assistere il Comitato nonché ai pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dalla data di conclusione del contratto o del preliminare di contratto. Nei casi di competenza o di autorizzazione dell'Assemblea, il medesimo documento informativo è messo a disposizione, unitamente al parere del Comitato, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Il documento informativo e i pareri del Comitato, unitamente agli eventuali pareri resi dagli esperti indipendenti chiamati ad assistere il Comitato e/o ai pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi a Consob contestualmente alla diffusione al pubblico.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più Operazioni di Minore Rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento. Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato da un'operazione realizzata da una società del Gruppo Poste, i termini decorrono dalla data in cui Poste Italiane ha avuto informativa dell'operazione.

¹¹ Non vengono censite le Operazioni di Importo Esiguo con persone fisiche concernenti i rapporti, intrattenuti a normali condizioni di mercato, relativi a servizi o prodotti offerti da Poste Italiane S.p.A. o da Società da esse controllate; fra questi rientrano, a puro titolo esemplificativo, il conto corrente postale e i servizi ad esso accessori, le polizze vita, l'uso di servizi postali.

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento Consob.

Per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard effettuate da Poste Italiane o dalle controllate, per le quali siano stati derogati gli obblighi di pubblicazione suddetti, restano fermi gli obblighi informativi previsti da:

- l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sulla "Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate";
- l'art. 154-ter del TUF e l'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob sull'Informativa Finanziaria;
- l'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento Consob, che dispone che la Società:
 - i) comunichi alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento Consob (*i.e.* entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dalla data di conclusione del contratto o del preliminare del contratto¹²) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - ii) indichi nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni periodiche di natura contabile previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob (cfr. par. "Informativa Finanziaria" *infra*), quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi di tale causa di esclusione.

❖ Operazioni di Minore Rilevanza

In conformità con il Regolamento Consob, non è previsto l'obbligo di comunicazione al mercato delle operazioni di Minore Rilevanza, ad eccezione delle operazioni concluse nonostante il parere contrario del Comitato.

Fermo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, Poste Italiane mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, un documento informativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che indica:

- la controparte;
- l'oggetto;
- il corrispettivo;
- le ragioni che, pur in presenza di un parere negativo del Comitato, hanno indotto alla conclusione delle operazioni.

Nel suddetto termine di quindici giorni devono essere inoltre messi a disposizione del pubblico i pareri negativi rilasciati dal Comitato, in allegato al citato Documento Informativo o sul sito internet di Poste Italiane.

❖ Operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Poste Italiane sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob per la redazione del documento informativo e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli

¹² Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il termine è di sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Poste Italiane può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

❖ Operazioni con carattere d'urgenza

Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob (relativi in particolare al documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'Informativa Finanziaria di cui ai precedenti paragrafi), per le operazioni con carattere d'urgenza, esentate dal rispetto degli iter deliberativi per le operazioni di Minore e di Maggiore Rilevanza, valgono gli obblighi informativi previsti dall'art.13, comma 6 del Regolamento Consob in conformità con quanto disposto dai precedenti par. 4.2.1 e par. 4.4.3.

❖ Informativa Finanziaria

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, Poste Italiane inserisce, nella Relazione annuale e nella Relazione intermedia sulla gestione, informazioni:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai relativi documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi e indicando per ciascuna operazione (anche in forma tabellare) (i) il nominativo della controparte dell'operazione, (ii) la natura della relazione con la parte correlata, (iii) l'oggetto dell'operazione, (iv) il corrispettivo dell'operazione, e (v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Bilancio consolidato, anche se compiute dalle controllate;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

4.6.3 Segnalazioni di Vigilanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia

Per la sola operatività di BancoPosta è applicabile la disciplina segnaletica prevista dalla Banca d'Italia.

La Disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

In virtù della normativa applicabile a BancoPosta, costituiscono oggetto delle segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia:

- trimestralmente le attività di rischio¹³, secondo le soglie di importo definite dalla normativa segnaletica vigente, e le operazioni concluse nel corso del trimestre, comprese quelle di Minore Rilevanza;
- annualmente le operazioni di importo non esiguo¹⁴ verso i soggetti inclusi nel Perimetro Unico.

¹³ Non sono applicabili a BancoPosta, ai sensi della Parte quarta, Capitolo 1, della Circolare 285, i limiti prudenziali previsti dalla Sezione II del Capitolo 11 della Parte terza della medesima Circolare 285.

¹⁴ Si fa riferimento alle operazioni di Maggiore e Minore rilevanza escluse dall'iter deliberativo da parte del Comitato.

4.7 Controlli di secondo e terzo livello sul processo

Tenuto conto della normativa prudenziale vigente applicata agli intermediari vigilati, Poste Italiane ha istituito e disciplinato processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti da BancoPosta verso Parti Correlate e Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto sono coinvolte le funzioni Risk Management, Compliance e Revisione Interna di BancoPosta secondo le responsabilità loro attribuite e indicate nel par. 5.

4.7.1 Monitoraggio della propensione al rischio

In merito alla propensione al rischio, non essendo applicabili a BancoPosta i limiti prudenziali disciplinati dalla Circolare 263/2006 di Banca d'Italia, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha disposto che, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti inclusi nel Perimetro Unico, venga effettuato un monitoraggio periodico delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza.

La responsabilità del monitoraggio è assegnata al Risk Management di BancoPosta, che ne riporta gli esiti nell'ambito del *Tableau de Bord* trimestrale.

4.8 Disposizioni per le controllate

Le società del Gruppo Poste recepiscono la presente Linea Guida e la applicano, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- a) i compiti che la Normativa di Riferimento assegna agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di Poste Italiane;
- b) deve essere individuato un referente all'interno della società, con compiti di coordinamento nei rapporti con Poste Italiane;
- c) le operazioni poste in essere dalle Società del Gruppo con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico di Poste Italiane, che si qualificano come Operazioni per il tramite e che non rientrino nei casi di esclusione di cui al par. 4.2, devono essere sottoposte, per il tramite della Funzione di coordinamento centrale di Poste Italiane, al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati della Capogruppo, ai fini dell'*iter* istruttorio e deliberativo, secondo quanto previsto al precedente par. 4.4;
- d) le società devono predisporre i flussi informativi interni per Poste Italiane con riguardo alle operazioni con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico di Poste Italiane (si veda il par. 4.6).

Le società vigilate del Gruppo Poste, qualora in risposta alle disposizioni di vigilanza di pertinenza abbiano già adottato o adottino un proprio processo interno per la gestione degli *iter* istruttori e deliberativi delle operazioni con i soggetti inclusi nel Perimetro Unico di Poste Italiane, sono tenute in ogni caso a comunicare alla Capogruppo tutte le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal par. 4.6 oltre che ad applicare per quanto di competenza la presente Linea Guida, ai fini della Disciplina Consob.

5 Ruoli e responsabilità

L'osservanza delle Normative di Vigilanza comporta, per la gestione delle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico, il coinvolgimento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Comitato e di diverse funzioni aziendali di Poste Italiane, di BancoPosta e delle controllate.

Fermo restando che i ruoli e le responsabilità di dettaglio sono specificati nelle procedure operative interne di Poste Italiane e di BancoPosta, di seguito si riportano i compiti più rilevanti dei soggetti coinvolti nel processo.

5.1 Assemblea

L'Assemblea:

- delibera sulle operazioni rientranti nella Normativa di Riferimento nei casi in cui la competenza a deliberare sia attribuita all'Assemblea dalla legge, dallo Statuto, nonché per l'attività di BancoPosta dalle disposizioni di vigilanza a quest'ultima applicabili;
- è competente a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob che siano state oggetto di parere negativo del Comitato, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- con riferimento alle operazioni urgenti che non sono di competenza dell'Assemblea e non debbano essere dalla stessa autorizzate: (i) ai sensi della Disciplina Consob, emette una delibera non vincolante sull'operazione; (ii) ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, riceve informativa sulle ragioni per le quali uno o più organi diversi da quello deliberante l'operazione non abbia ritenuto sussistente il carattere di urgenza;
- è informata almeno annualmente delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Banca d'Italia che siano state approvate nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale;
- è informata dell'approvazione della presente Linea Guida nell'ambito della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

5.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" e i successivi aggiornamenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile BancoPosta (per quanto di competenza di BancoPosta), con i preventivi pareri favorevoli del Comitato e del Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e con quanto previsto dal precedente par. 2 (Definizioni: Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati);
- è competente a deliberare in ordine alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo che si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea (si veda par. 5.1);
- delibera sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico di propria competenza con l'astensione dalla votazione degli Amministratori Coinvolti, secondo quanto previsto dalla presente Linea Guida;
- delibera sulle operazioni di Minore Rilevanza, quando rimesse alla sua competenza;
- delibera sulle operazioni urgenti di propria competenza ed esprime le proprie valutazioni, anche per l'Assemblea nei casi previsti, in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al par. 4.6.1, sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico.

5.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

- decide sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico di propria competenza;
- propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" e le successive modifiche o integrazioni;
- approva le modifiche o integrazioni alla Linea Guida di carattere non sostanziale, come indicato nel par.6, informandone il Comitato e il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

5.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- esprime un parere preventivo e motivato, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Linea Guida, nonché sui successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi di cui alla Normativa di Riferimento;
- esprime un parere preventivo e motivato, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia, nei casi in cui il Comitato abbia reso parere negativo o condizionato;
- con riferimento alle operazioni urgenti, esprime le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi normativi, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429 del codice civile ovvero dell'art. 153 del TUF;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al par. 4.6.1 "Flussi informativi interni", sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico.

5.5 Comitato

Il Comitato:

- esprime un preventivo e motivato parere, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Linea Guida, nonché sui successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi di cui alla Normativa di Riferimento;
- formula pareri preventivi e motivati sulle Operazioni di Minore e di Maggiore Rilevanza non rientranti nei casi di esclusione, in merito all'interesse al compimento delle operazioni medesime, alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni e alla non sussistenza di condizioni anomale;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, è coinvolto tempestivamente nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi della Disciplina Consob, la Funzione Proponente ritenga applicabile la causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, riceve tempestiva informativa e verifica preventivamente la corretta applicazione di tale causa di esclusione;

AS

- entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dalla data di conclusione del contratto o del preliminare del contratto¹⁵, riceve l'informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob in relazione alle quali sia stata applicata la causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto dal par. 4.6.1;
- riceve informazioni in merito alle operazioni effettuate con soggetti inclusi nel Perimetro Unico e all'applicazione dei casi di esclusione, secondo quanto previsto dal par. 4.6.1, anche al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni di esclusione;
- rileva eventuali interventi correttivi alla Linea Guida.

Qualora non vi siano tre amministratori indipendenti non correlati alla singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero due nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, la composizione del Comitato viene integrata secondo quanto indicato nel par. 2 (Definizioni).

5.6 Responsabile BancoPosta

Il Responsabile BancoPosta:

- propone, esegue e verifica gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato in merito alle operazioni di BancoPosta con soggetti inclusi nel Perimetro Unico;
- sottopone all'Amministratore Delegato la proposta per la definizione e revisione della Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" limitatamente alla parte di competenza di BancoPosta;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al par. 4.6.1, sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico mediante la reportistica dedicata.

5.7 Risk Management BancoPosta

Il *Risk Management* BancoPosta, con riferimento alla sola operatività di BancoPosta:

- contribuisce per quanto di competenza all'istruttoria sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico oggetto di approvazione da parte del Comitato;
- supporta la Funzione di Coordinamento Centrale, sulla base del contributo delle altre funzioni di BancoPosta, nella definizione e nell'aggiornamento del Perimetro Unico e nella valutazione e proposta di estensione volontaria di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal precedente par. 2;
- cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico;
- in merito alla propensione al rischio, monitora trimestralmente le attività di rischio e le esposizioni in essere con soggetti inclusi nel Perimetro Unico;
- supporta l'unità responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza nella corretta predisposizione dei flussi segnalatici;
- riceve e verifica i flussi trimestrali predisposti da parte di BancoPosta Fondi S.p.A. S.G.R. relativamente alle attività esternalizzate attraverso il mandato di gestione patrimoniale;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al par. 4.6.1, sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico mediante la reportistica dedicata.

¹⁵ Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il termine è di sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

5.8 Compliance BancoPosta

La *Compliance* BancoPosta, con riferimento alla sola operatività BancoPosta:

- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- contribuisce alla definizione e aggiornamento del Perimetro Unico;
- con periodicità semestrale effettua analisi campionarie finalizzate a verificare la corretta esecuzione delle operazioni esaminate dal Comitato e la conformità alla normativa di riferimento;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al par. 4.6.1, sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico mediante la reportistica dedicata.

5.9 Revisione Interna BancoPosta

La Revisione Interna BancoPosta, con riferimento alla sola operatività BancoPosta:

- verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Responsabile BancoPosta;
- riferisce periodicamente al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Responsabile BancoPosta circa l'esposizione complessiva di BancoPosta ai rischi derivanti da transazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

5.10 Funzione di coordinamento centrale

La Funzione di coordinamento centrale:

- svolge attività di coordinamento e di supporto alle Funzioni Proponenti, con l'obiettivo di assicurare coerenza rispetto ai processi e all'*iter* istruttorio e deliberativo da seguire;
- riceve dalla Funzione Proponente informativa in ordine alle Operazioni di Maggiore Rilevanza rilevanti ai fini della Disciplina Consob in relazione alle quali la medesima Funzione Proponente ritenga applicabile la causa di esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e provvede a darne tempestiva informazione al Comitato;
- è referente del Comitato e del Collegio Sindacale, supportandone l'attività prevista nella gestione delle operazioni (es. verifica, organizza e trasmette l'informativa dell'operazione oggetto di delibera, raccogliendo successivamente i pareri rilasciati, da allegare al verbale);
- predispose, in collaborazione con la Funzione Proponente, le informazioni sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico necessarie per la reportistica interna e per l'informativa al pubblico e alla Consob;
- censisce e registra, in collaborazione con le altre funzioni di Poste coinvolte, i soggetti da includere nel Perimetro Unico.

La Funzione di coordinamento centrale, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale del supporto delle funzioni di Poste Italiane e di BancoPosta a diverso titolo coinvolte nel processo e opera in conformità con quanto previsto dalle procedure operative interne attuative della presente Linea Guida.

5.11 Funzione Proponente

La Funzione Proponente:

- prima del compimento di un'operazione, al fine di definire l'iter istruttorio e deliberativo da seguire, verifica (i) se la controparte è inclusa nel Perimetro Unico; (ii) se l'operazione ai fini Consob e/o Banca d'Italia, è classificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Importo Esiguo. Ai fini del valore dell'operazione si deve tener conto di quanto regolamentato al par. 4.3; (iii) se l'operazione rientra nei casi di esclusione;
- trasmette tempestivamente alla Funzione di coordinamento centrale di Poste Italiane completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione, indicando l'iter istruttorio e deliberativo da seguire;
- laddove si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza ai fini della Disciplina Consob, che la medesima Funzione Proponente ritiene esente in quanto Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ne informa tempestivamente la Funzione di coordinamento centrale affinché quest'ultima possa darne tempestiva informazione al Comitato ai sensi del precedente par. 6.10;
- a seguito dell'apposito *iter* procedurale e acquisito il parere del Comitato (ove previsto) decide in ordine all'operazione, se ne è l'Organo competente;
- predispose, in collaborazione con la Funzione di coordinamento centrale, le informazioni sulle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico necessarie per la reportistica interna, per l'informativa al pubblico e alla Consob.

6 Responsabilità di aggiornamento

La Funzione responsabile della Linea Guida, che ne assicura la redazione, l'aggiornamento e la divulgazione, è la Funzione AS.

La Linea Guida è rivista almeno con cadenza triennale.

La Linea Guida e le relative modifiche o integrazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile BancoPosta. L'approvazione avviene previo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale.

L'approvazione della Linea Guida è comunicata all'Assemblea nell'ambito della annuale "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione e della segnalazione alla Funzione AS degli accadimenti aziendali di carattere operativo che possono comportare la necessità di aggiornamento.

A fronte di modifiche di carattere non sostanziale, quali ad esempio la variazione di denominazione delle funzioni aziendali, aggiornamenti normativi o degli strumenti informatici senza impatti rilevanti sui processi disciplinati, la presente Linea Guida può essere aggiornata e/o integrata su approvazione dell'Amministratore Delegato, che ne informa il Comitato e il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

7 Riferimenti¹⁶

Il presente documento è definito in coerenza con gli strumenti normativi interni e i riferimenti normativi esterni vigenti applicabili al Gruppo Poste Italiane. In particolare:

Esterni

- Codice civile;
- Regolamento Consob n. 17221, "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate";
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e ulteriori comunicazioni interpretative eventualmente pubblicate dalla Consob con riferimento all'applicazione del Regolamento Consob;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, "Testo Unico della Finanza";
- Circolare della Banca d'Italia 285/2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte terza, Capitolo 11, "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati" e Parte quarta, Capitolo 1 "Bancoposta";
- Circolare della Banca d'Italia 286/2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare", Parte II, Sezione 1;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance;
- Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi.

Interni

- Statuto di Poste Italiane;
- Regolamento del Patrimonio separato BancoPosta;
- Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane;
- Linea Guida "Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCI GR)";
- Linea Guida "Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)";
- Compendio dei poteri di Poste Italiane;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "Responsabilità Amministrativa della Società";
- Linea Guida "Flussi informativi 231 all'Organismo di Vigilanza di Poste Italiane";

¹⁶ Il richiamo alle previsioni normative e regolamentari deve intendersi alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

- Relazione sulla Remunerazione di Poste Italiane;
- Linee guida sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta;
- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane;
- Regolamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di Poste Italiane;
- Linea Guida "Sistema Normativo Aziendale";
- Procedura "Gestione Documenti";
- Procedura "Processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati";
- CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.

8 Modelli organizzativi/ sistemi di gestione e/o normative di riferimento

Modello ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001	<input checked="" type="checkbox"/>
Modello 262	<input checked="" type="checkbox"/>
Modello Privacy	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione Ambientale (EMS)	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro (SGSL)	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di Gestione dell'energia consumata per usi propri (EnMS)	<input type="checkbox"/>
Gestione dei Servizi Informatici (ITSM)	<input type="checkbox"/>
Sistema di Gestione della Compliance (CMS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Normativa di Settore/Disposizioni da Organi di Vigilanza (es: normative bancarie, finanziarie, assicurative, postale...)	<input checked="" type="checkbox"/>
Patrimonio BancoPosta	<input checked="" type="checkbox"/>

MO_GOV_MODDOC_01 ver. 2.2 del 28/04/2022

9 Allegati

Codice Documento	Nome
AL_CGG_OPCSC_01	<i>Definizioni rilevanti ai fini della disciplina Consob e Banca d'Italia</i>
AL_CGG_OPCSC_02	<i>Elenco esemplificativo delle Operazioni con soggetti inclusi nel Perimetro Unico</i>